



**PROPOSTA DI PARERE SULL'ATTO GOVERNO
n.15
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
REGOLAMENTO (CE) N.1099/2009 DEL
CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2009 RELATIVO
ALLE CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE LA
MACELLAZIONE O L'ABBATTIMENTO DEGLI
ANIMALI**

TITOLO

-Il titolo dello Schema di Decreto Legislativo è così riformulato:
Schema di Decreto Legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione e provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

Si prevede così l'esatto titolo del Regolamento nonché il riferimento "ai provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione" come previsto dall'articolo 23 dello stesso Regolamento.

ARTICOLO 1

-Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il presente decreto legislativo si applica anche ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

-All'articolo 1 comma 3 aggiungere al termine del periodo:

nonchè le seguenti:

a) **macellazione finalizzata al consumo domestico privato:** la macellazione effettuata al di fuori di strutture a carattere commerciale e per finalità strettamente legate al consumo "domestico", privato e in famiglia, effettuata dal proprietario a ciò autorizzato, o da persona adeguatamente formata, da lui delegata, sotto suo diretto controllo e responsabilità;

b) **macellazione finalizzata alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri :** la macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri effettuata nell'azienda agricola dal titolare in possesso del titolo abilitativo o da persona adeguatamente formata da lui delegata sotto sua diretta supervisione, ai fini di fornitura diretta esclusivamente di piccoli quantitativi di carni

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325
Fax +39 06.4461326
info@lav.it
www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale



da parte del titolare dell'azienda al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

c) **piccoli quantitativi di carni:** quantitativi di carni stabiliti secondo le procedure di comitato di cui all'articolo 25 del Regolamento, in base agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Nelle more della prima decisione le relative operazioni non sono realizzabili.

d) **responsabile della tutela del benessere animale:** persona con esperienza di medico veterinario dotata di autorità e competenze tecniche sufficienti per fornire le istruzioni al personale del macello e vigilare, designata dal macello come responsabile della tutela del benessere animale con il compito di coordinare e seguire l'applicazione delle procedure operative in materia di benessere animale nel macello di cui è competente.

e) **persone responsabili della macellazione prescritta da riti religiosi ai sensi dell'articolo 5 comma 2. del Regolamento:** il delegato della comunità religiosa, indicato per iscritto in lingua italiana e il medico veterinario ufficiale.

Specificazioni necessarie per una chiara e uniforme applicazione della normativa riguardo a definizioni e figure previste dal Regolamento ma non definite nel Regolamento stesso

ARTICOLO 2

-Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART.2-bis

(Modalità delle operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento)

1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere sempre condotte da tutti gli operatori coinvolti, e nelle varie fasi, in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili, secondo le disposizioni del presente decreto mediante la supervisione del responsabile della tutela benessere animale del macello.
2. Il dolore, l'ansia o la sofferenza sono considerati evitabili quando gli operatori o il personale addetto all'abbattimento violano una delle disposizioni del presente decreto o del Regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando così per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali.
3. La stabulazione e la detenzione degli animali destinati all'abbattimento per gli scopi di cui all'articolo 1 sono custoditi nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

info@lav.it

www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale



4. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali nonché la macellazione speciale d'urgenza possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace, senza sofferenza, riconosciuta mediante certificato d'idoneità di cui all'articolo 4.
5. Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento presso il macello deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione secondo l'articolo 2-ter.
6. Il veterinario pubblico che effettua la visita ante mortem degli animali presenza alle operazioni di cui ai commi 3 e 4 per verificare il rispetto del presente decreto.
7. L'operatore garantisce adeguata formazione agli operatori addetti al macello sul rispetto delle presenti norme, ed è responsabile del rispetto della presente disposizione presso lo stabilimento, mediante attività di controllo del rispetto delle presenti disposizioni di concerto con il responsabile della tutela benessere animale.
8. L'operatore provvede affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità di cui all'art 2ter che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal regolamento e dal presente decreto.

-Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART.2-ter

(Procedure operative standard, buone pratiche e certificato di idoneità)

1. Il Ministero della Salute promuove, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, lo sviluppo e la diffusione di guide di buone pratiche per agevolare l'attuazione della macellazione e delle operazioni correlate, redigendo un documento biennale di concerto con tecnici specializzati in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni non governative, le autorità competenti ed altre parti interessate, ivi comprese le associazioni di protezione animale;
2. La guida con le buone pratiche è pubblicato in gazzetta ufficiale e vincola l'attività degli operatori del settore;
3. Le guide di buone pratiche elaborate da organizzazioni di operatori o da ong possono essere validate dal Ministero della Salute, in tal caso assumono la funzione di cui al comma 2;
4. Gli operatori elaborano e applicano per ciascun macello procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità del presente decreto, anche in base alle buone pratiche di cui al comma 1

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325
Fax +39 06.4461326
info@lav.it
www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale*



5. Le procedure di cui al comma 4 sono comunicate al Ministero della Salute ed agli uffici veterinari locali
6. Il Ministero della Salute assicura la messa a disposizione sul territorio nazionale di corsi di formazione di cui all'articolo 21 del Regolamento destinati al personale addetto agli abbattimenti e alle operazioni correlate predisposti da tecnici specializzati nel settore che si concludono con il rilascio di certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente.
7. Il Ministero della Salute promuove ed organizza di concerto con le regioni almeno un corso l'anno per ciascuna regione, e valida e approva i corsi organizzati dagli enti locali o da autorità delegata che abbiano i requisiti di cui all'art 21 comma 2 del regolamento ed abbiano ad oggetto:
 - a) la preparazione generale sul trattamento degli animali
 - b) conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità
 - c) conoscenza tecnica riguardo ai dispositivi di stordimento utilizzati
8. Il rilascio di certificati di idoneità temporanei prevede il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 21 comma 3 del Regolamento
9. In caso di condanna anche in applicazione della pena richiesta dalle parti il certificato di idoneità è inefficace ed è revocato.

-Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART.2-quater
(Registri)

1. Presso il Ministero della Salute sono istituiti appositi registri suddivisi per Regioni dei macelli dove sono tracciate con cadenza biennale:
 - a) ragione sociale, responsabile legale e sede legale del macello
 - b) data e numero dell'autorizzazione sanitaria e eventuali revoche o sospensioni
 - c) procedure operative standard e certificati di idoneità
 - d) violazioni della norme del presente regolamento
 - e) gli esiti delle ispezioni.
2. Il Ministero della Salute analizza i dati dai registri di cui al comma 1e produce per ogni biennio apposita relazione di attuazione del presente decreto, con analisi relative criticità e strumenti per superarle, al fine di garantire in ossequio al Regolamento provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tale relazione è pubblicata sul sito internet del Ministero della Salute entro il mese di marzo di ogni biennio.

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

info@lav.it

www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale



-Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART.2-quinquies
(Autorizzazioni)

1. Un macello è autorizzato su istanza di parte dal Ministero della Salute su parere conforme della ASL allo svolgimento della predetta attività mediante una procedura di riconoscimento preventiva in base a cui la costruzione, configurazione e le attrezzature sono giudicate idonee a garantire la conformità alle norme tecniche in materia di protezione animale, garantendo mediante adeguata progettazione e documentazione tecnica che la costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento sono tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione animale.
2. In particolare l'istante garantisce che :
 - a) il rispetto dell'articolo 14 del Regolamento
 - b) adeguato spazio per sosta, ripari, lontananza da animali che sono macellati, planimetrie gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformità ed idoneità ad assicurare tali esigenze specifiche è effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.
 - c) nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.
 - d) garanzia di un corso di formazione biennale sulle tecniche di protezione animale e best practices agli operatori della struttura;
 - e) indicazione del responsabile della tutela del benessere animale;
3. In assenza dei requisiti di cui al comma precedente l'autorizzazione è revocata d'ufficio o su istanza di parte.
4. In caso di inerzia del Ministero della Salute per le procedure di cui al comma 3 provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 3

-All'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis :

1 bis. L'operatore che viola le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento lettere b), d), e), f) integra il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale.

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

info@lav.it

www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale*



-All'articolo 3 comma 2 le sanzioni sono così modificate:

“da 4.000 a 24.000 euro”

-All'articolo 3 comma 3 le sanzioni sono così modificate

“da 6.000 a 36.000 euro nonché la condotta integra il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale.”

-All'articolo 3 comma 6 aggiungere al termine:

“In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata ed è disposta la sospensione da due a sei mesi dell'attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dell'attività, e la revoca del certificato di idoneità”

-All'articolo 3 comma 9 aggiungere al termine:

“In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata ed è disposta la sospensione da due a sei mesi dell'attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dell'attività, e la revoca del certificato di idoneità.”

-Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

ART.3-bis

(Macellazione prescritta da riti religiosi)

1. Gli operatori che intendono permettere la macellazione prescritta da riti religiosi nella propria struttura sono autorizzati dal Ministero della Salute su istanza di parte se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) area appositamente adibita a tale pratica distinta dal resto della struttura;
 - b) possesso strutture di immobilizzazione meccanica con dispositivo limitante movimenti laterali;
 - c) certificato d'idoneità speciale per gli operatori rilasciato dal Servizio veterinario pubblico competente per territorio.
2. La macellazione prescritta da riti religiosi avviene sotto la supervisione del veterinario ufficiale responsabile del rispetto del Regolamento e delle disposizioni del presente Decreto Legislativo.
3. La macellazione prescritta da riti religiosi richiede taglio preciso alla gola con coltello affilato di animale obbligatoriamente immobilizzato meccanicamente con dispositivo limitante movimenti laterali ed è effettuata alla presenza del veterinario pubblico addetto ai controlli
4. I veterinari e gli operatori che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

info@lav.it

www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale



- la macellazione senza stordimento e sono pertanto esonerati dal titolare del macello dal parteciparvi.
5. La macellazione secondo riti religiosi è vietata all'infuori degli stabilimenti all'uopo autorizzati o in assenza dei requisiti di cui al presente articolo.
 6. I prodotti realizzati con carni da animali macellati secondo riti religiosi devono riportare in etichetta la seguente dicitura: Carne da animali macellati secondo rito religioso islamico/ebraico.

L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alle disposizioni previste dagli articoli 544 ter e sexies del Codice penale. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata, le merci così prodotte sono confiscate ed è disposta la sospensione da due a sei mesi dell'attività. In caso di recidiva le merci sono confiscate e sono disposte l'interdizione dell'attività e la revoca del certificato di idoneità.

ARTICOLO 4

-L'articolo 4 comma 1 è sostituito dal seguente:

1.L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alle disposizioni previste dagli articoli 544 ter e sexies del Codice penale. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello a ciò autorizzato e secondo le procedure previste dal regolamento e dall'articolo 3 bis del presente decreto.

-L'articolo 4 comma 2 è sostituito dal seguente:

In caso di violazione dell'articolo 3 bis comma 1 del presente decreto l'operatore soggiace alla sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro.

In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata ed è disposta la sospensione da due a sei mesi dell'attività.

In caso di recidiva sono disposte l'interdizione dell'attività e la revoca del certificato di idoneità.

-All'articolo 4 comma 3 le parole "da euro 1.000 a euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti:

"da euro 2.000 a euro 12.000".

-All'articolo 4 comma 3, al termine aggiungere:

In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata ed è disposta la sospensione da due a sei mesi dell'attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dell'attività, e la revoca del certificato di idoneità.

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

info@lav.it

www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale



ARTICOLO 5

-All'articolo 5 comma 1 sostituire le parole "da euro 2.000 a euro 6.000" con:

"da euro 6.000 a euro 36.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata ed è disposta la sospensione da due a sei mesi dell'attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dell'attività."

-All'articolo 5 comma 3 sostituire le parole "da euro 1.000 a euro 3.000." con:

"da euro 3.000 a euro 18.000."

ARTICOLO 6

-All'articolo 6 comma 1 sostituire le parole da 1000 a 3000 euro con:

"da euro 2000 a euro 12.000 per ogni animale non trattato conformemente"

-All'articolo 6 comma 1 è aggiunto al termine il seguente periodo:

"e soggiace alle disposizioni di cui agli articoli 544 ter e 544 sexies c.p."

-All'articolo 6 comma 2 è aggiunto al termine il seguente periodo:

"e soggiace alle disposizioni di cui agli articoli 544 ter e 544 sexies c.p."

ARTICOLO 8

-L'articolo 8 comma 1 è così modificato:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e dell'articoli 2-ter e 2-quinquies del presente Decreto Legislativo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 6.000 a euro 24.000 ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attività e la revoca dell'autorizzazione sino all'avvenuto adeguamento.

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325
Fax +39 06.4461326

info@lav.it
www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale*



ARTICOLO 9

All'articolo 9 la sanzione della somma da euro 2.000 a euro 6.000 è così modificata:

“da euro 6.000 a euro 24.000 e, in caso di reiterazione, integra la violazione degli articoli 544 ter e 544 sexies c.p. La mancanza del sistema di immobilizzazione è sanzionata con la sospensione delle attività da tre a sei mesi.”

ARTICOLO 11

-All'articolo 11 comma 1 le sanzioni sono così modificate

“da 2.000 a 12.000 euro”

-All'articolo 11 comma 1 è aggiunto al termine il seguente periodo:

“L'autorità competente dispone la sospensione dell'attività dell'operatore sino al rispetto del precetto dell'articolo 17 comma 1 del Regolamento.”

-All'art 11 comma 3 è aggiunto al termine il seguente periodo:

“In caso di violazione di cui al comma 3 è disposta la sospensione dell'attività del responsabile della tutela del benessere animale da due a sei mesi.”

ARTICOLO 12

-All'art 12 dopo la parola “Stato” sono aggiunte le seguenti:

“e sono destinate all'applicazione del presente Decreto Legislativo e in particolare della realizzazione delle attività di cui agli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies”

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

info@lav.it

www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa di
utilità Sociale ed Ente Morale*